<>

scritto da Annamaria Laurenzano | Maggio 11, 2026
selezione articoli 11 mag 2026 18

«Le imprese devono essere strategiche per la crescita»

scritto da Annamaria Laurenzano | Maggio 11, 2026
selezione articoli 11 mag 2026 19

Orsini: rinnovabili, urgente accelerare Serve responsabilità

scritto da Annamaria Laurenzano | Maggio 11, 2026
selezione articoli 11 mag 2026 21

L’impatto delle crisi

ridisegna le spese: così gli italiani provano a risparmiare

scritto da Annamaria Laurenzano | Maggio 11, 2026
selezione articoli 11 mag 2026 24

La stagione del lavoro

scritto da Annamaria Laurenzano | Maggio 11, 2026
selezione articoli 11 mag 2026 27

Soia, grano e caffè, l’onda dei rincari

scritto da Annamaria Laurenzano | Maggio 11, 2026
selezione articoli 11 mag 2026 28

SCARICA LA SELEZIONE ARTICOLI

COMPLETA

scritto da Annamaria Laurenzano | Maggio 11, 2026

RICERCA | Accordi per l’Innovazione: pubblicato decreto MIMIT incremento delle risorse disponibili

scritto da Marcella Villano | Maggio 11, 2026

Sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato pubblicato il decreto con il quale si **dispone un incremento delle risorse destinate agli Accordi per l’Innovazione 2025.**

L’incremento complessivo ammonta a euro **349.084.144,00** ed è finanziato attraverso le seguenti fonti:

- euro **79.090.000,00** a valere sulle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, istituito nella Legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
- euro **200.000.000,00** a valere sulle risorse previste nella Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), destinate al sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;
- euro **69.994.144,00** a valere sulle risorse previste dalla legge 26 settembre 2025, n. 142, che reca disposizioni

per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2025.

Le risorse incrementano la quota di risorse destinata al finanziamento dei progetti di R&S già presentati dalle imprese nell’ambito della misura agevolativa degli Accordi per l’Innovazione 2025.

DECRETO 01-04-2026

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 m.villano@confindustria.sa.it)

LAVORO | Certificati di infortunio sul lavoro – Ripresa del lavoro – Circolare INAIL n. 17/2026

scritto da Giuseppe Baselice | Maggio 11, 2026

L’INAIL con la circolare n. 17/2026, in allegato, ha fornito le istruzioni in materia di certificazione degli infortuni sul lavoro e ripresa dell’attività lavorativa.

In particolare, l’Istituto ha ricordato che la certificazione medica dell’infortunio sul lavoro deve essere trasmessa telematicamente all’Inail da qualunque medico o struttura sanitaria competente al rilascio che presta la prima assistenza a un lavoratore.

La modulistica, predisposta dall’Inail a tal fine, è il Modello 1SS “certificazione medica di infortunio lavorativo” con cui il medico attesta lo stato di inabilità temporanea

assoluta al lavoro dell’assicurato derivato da un infortunio lavorativo.

Nella certificazione, sin dal primo certificato, devono essere indicati: la diagnosi, la prognosi di inabilità assoluta al lavoro e il relativo periodo, nonché l’eventuale presunzione di invalidità permanente.

Qualora al primo o ai successivi certificati non facciano seguito ulteriori formulazioni prognostiche, l’ultimo giorno di prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Inoltre, l’Istituto ha precisato che il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’Inail, senza produrre alcuna ulteriore certificazione medica cosiddetta “definitiva”.

In ogni caso, su richiesta dei lavoratori infortunati in prossimità della scadenza della prognosi, o dello stesso Istituto per accertamenti medico-legali, l’Inail rilascia il certificato medico-legale (continuativo e/o definitivo), anche con modalità di telemedicina in ambito medico-legale, secondo i dettami della sanità digitale Inail.

Qualora non pervenga all’Inail il certificato continuativo alla scadenza della prognosi di inabilità temporanea assoluta, al fine di consentire la tempestiva erogazione delle prestazioni a essa connesse, l’Inail provvede a definire il periodo di temporanea in procedura entro 15 giorni.

Per valutare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica può essere attivata la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente.

Nel caso, invece, in cui il lavoratore intenda rientrare al lavoro in anticipo potrà farlo solo in presenza di un

certificato medico rilasciato da qualunque medico che anticipi la durata della prognosi originariamente indicata.

Infine viene sottolineato che le istruzioni si applicano anche alle malattie professionali.

All.to

Circolare INAIL n. 17 del 29.04.2026

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

LAVORO | CCNL logistica, trasporto merci e spedizione: SANILOG – Contribuzione 2° semestre 2026: scadenza 16 maggio 2026

scritto da Francesco Cotini | Maggio 11, 2026

Con riferimento al settore logistica, trasporto e spedizioni segnaliamo che Sanilog con la circolare n. 3/2026, in allegato, ha ricordato che entro e non oltre il **16 maggio 2026** le aziende dovranno versare per il singolo dipendente, non in prova a tempo indeterminato compreso l'apprendista, in forza alla data del 30 aprile 2026, la seconda rata semestrale di contribuzione per il periodo 1° luglio 2026 – 31 dicembre

2026, par ad **€ 75,00**.

Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24.

Per riscontrare la correttezza dell'elenco della forza lavoro e conoscere l'importo totale del versamento fino al 16 maggio 2026 l'azienda dovrà accedere alla propria area riservata, verificare la distinta di contribuzione del "II semestre 2026" ed effettuare la registrazione di eventuali nuove assunzioni o cessazioni.

Il ritardato pagamento del contributo da parte dell'azienda comporterà la sospensione della copertura Sanilog dei dipendenti dal 1° luglio 2026 e la successiva comunicazione dell'omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria.

In caso di omissione contributiva l'azienda ha una responsabilità diretta nei confronti dei propri dipendenti.

Infatti, in base al vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione, *"…l'azienda che ometta il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo sia per l'omissione contributiva che per la perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito"*.

Per un maggiore approfondimento si allega la circolare n. 3/2026.

All.to

3.-Circolare-3-2026-Scadenza-contributiva-II-semestre-2026

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it